



ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21 NONIES DELLA LEGGE N. 241/90, DELL'AS RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELLA PIATTAFORMA DYNATRACE E SERVIZI DI SUPPORTO PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA SERVICE CONTROL ROOM DI INAIL (ID SIGEF 2751) – BASATO SUL BANDO SDAPA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI (ID 2681)

Premesso che:

- è stato indetto dalla Consip, con Determina del 20 maggio 2024, ai sensi dell'art. 17 del Codice dei contratti pubblici, l'Appalto Specifico relativo all'Acquisizione della piattaforma Dynatrace e servizi di supporto per le attività di monitoraggio della Service Control Room di Inail - ID 2751 - basato sul bando SDAPA per la Fornitura di prodotti e servizi per l'Informatica e le telecomunicazioni;
- in data 21 maggio 2024 è stato pubblicato il suddetto appalto specifico nell'ambito Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione;
- il termine per la ricezione delle offerte è fissato al giorno 13 giugno 2024 p.v.;
- non è pervenuta, ad oggi, alcuna offerta, mentre sono pervenute nn. due (2) richieste di chiarimenti da oo.aa. invitati alla procedura.

Visto che:

- alla luce di un'istruttoria interna condotta da Consip a seguito di una delle richieste di chiarimento pervenute, è emerso un errore tecnico in cui la S.A. è inavvertitamente incorsa all'atto di configurare, sulla Piattaforma di e-procurement, l'ambiente relativo alla procedura *de qua* e, segnatamente, all'atto di inserire in Piattaforma la corretta categoria merceologica di ammissione all'AS quale prevista nella *lex specialis* di gara, ovvero "Servizi Cloud" piuttosto che "Software";
- ciò ha comportato l'invio della lettera di invito a presentare offerta, relativa all'AS in oggetto, all'elenco di operatori economici abilitati alla data, sullo strumento SDAPA, alla categoria merceologica "Software", ancorché, come anticipato, non oggetto dell'AS medesimo;
- tale elenco, peraltro, risulta solo parzialmente coincidente - come emerso da un'ulteriore verifica tecnica richiesta da Consip al Gestore della Piattaforma - con quello degli operatori economici abilitati alla categoria merceologica "Servizi Cloud", richiamata dalla *lex specialis* di gara dell'AS, al par. 7.1.2 del relativo C.d.O.;
- da quanto precede è scaturita, in concreto, l'involontaria estromissione, tra gli invitati a presentare offerta, di circa 281 operatori economici abilitati su SDAPA per la categoria merceologica "Servizi Cloud" e non anche per la categoria merceologica, erroneamente inserita in Piattaforma, "Software", nonché altrettanto erroneamente risultano essere stati invitati a presentare offerta per l'AS in oggetto circa 1474 operatori la cui abilitazione allo SDAPA unicamente per tale categoria "Software" (e non dunque anche per la categoria dei "Servizi cloud"), non legittimava essi a risultare destinatari dell'invito, se fosse stata inserita in Piattaforma la categoria merceologica corretta

Considerato che:



- quanto accaduto risulta in contrasto con quanto prescritto dalla *lex specialis* dello stesso Bando Istitutivo dello Sdapa per la Fornitura di prodotti e servizi per l'Informatica e le Telecomunicazioni (ID 2681) il quale, al par. 3.1 del relativo C.d.O., prescrive espressamente che: *"saranno di volta in volta invitati a presentare offerta per l'aggiudicazione di (...) AS gli Operatori Economici ammessi alla/e categoria/e merceologica/che oggetto dei medesimi .."*; ciò tenuto conto del rilievo, quale condizione *sine qua non* per abilitarsi allo strumento SDAPA, da parte di ciascun o.e., del requisito di idoneità professionale, da possedersi in relazione alla/e categoria/e merceologica/che di interesse (cfr. in tal senso, par. 3.2 del C.d.O. istitutivo secondo cui: *".. ogni operatore, per essere ammesso allo SDAPA, deve a pena di inammissibilità:-... essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, così come descritti per ciascuna categoria merceologica"*);
- da quanto precede emerge con tutta evidenza come, proprio in ragione delle modalità di funzionamento dello strumento SDAPA in fase di rilancio competitivo, la mancata diramazione – come appunto avvenuto nel caso di specie – dell'invito ad offrire alla totalità dei soggetti abilitati alla categoria merceologica oggetto di AS, avendone beneficiato, come anticipato, i soli operatori incidentalmente abilitati anche alla categoria "software" abbia comportato, per gli operatori economici estromessi dall'invito, una lesione dell'interesse legittimo a presentare offerta, laddove, di contro, ne sono stati invitati taluni che non avevano titolo, per le ragioni anzidette, a riceverlo;
- si è configurata pertanto un'ingiustificata, ancorché involontaria, violazione da parte di Consip dei principi fondamentali di concorrenzialità e parità di trattamento che presiedono, ai sensi di legge, al corretto funzionamento procedure ad evidenza pubblica.

Si ritiene, pertanto, che:

- sussistano, nel caso di specie, le ragioni di interesse pubblico per l'applicazione dell'articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990 secondo cui: *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico (omissis...)"* e, dunque, sussistano le ragioni per l'annullamento in autotutela, da parte di Consip, ai sensi del predetto articolo, della Determina di indizione dell'appalto specifico, della relativa *lex specialis* di gara e di tutti gli atti ad esso conseguenti e/o connessi;

Si rappresenta, contestualmente, che:

- l'annullamento in questione viene disposto tempestivamente rispetto alla bandizione della procedura *de qua*, la quale si trova in una fase ancora iniziale, senza cioè che sia spirato il termine per la presentazione delle offerte (in scadenza al 13 giugno p.v.) e senza che alcuna offerta sia stata ancora effettivamente presentata; trattasi, dunque, di un agire amministrativo in autotutela legittimato, oltre che nei presupposti, anche nei termini, questi ultimi più che ragionevoli, in quanto di molto inferiori ai dodici mesi dall'adozione degli atti oggetto di annullamento;
- conseguentemente non sussistono soggetti controinteressati al presente agire amministrativo, che abbiano cioè maturato un consolidato interesse legittimo di segno contrario;
- inoltre, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex articolo 97 della Costituzione, nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità delle procedure ad evidenza pubblica, l'annullamento in autotutela del presente AS consentirà a Consip l'avvio tempestivo di una nuova procedura di gara, cui risulteranno invitati gli operatori che hanno realmente titolo, ossia tutti e i soli operatori economici



abilitati, sulla SDAPA, alla categoria merceologica di interesse (Servizi Cloud), quale appunto prescritta dalla *lex specialis* dell'AS medesimo.

- anche in considerazione, per le ragioni soprariportate, dell'assenza di consolidati interessi giuridici lesi in capo a potenziali soggetti controinteressati, l'annullamento d'ufficio che qui si dispone non richiede ulteriori formalità se non darne notizia ai soggetti che possano avere interesse a conoscerlo.

Stante tutto quanto precede, la Consip S.p.A. determina di:

- procedere, per le motivazioni sopra riportate, all'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241 del 1990 della Determina di indizione dell'Appalto specifico su SDAPA ICT per l'Acquisizione della piattaforma Dynatrace e servizi di supporto per le attività di monitoraggio della Service Control Room di Inail (ID 2751), della relativa *lex specialis* di gara e di tutti gli atti conseguenti e/o connessi, notiziandone il mercato della fornitura tramite apposito avviso.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Distinti saluti,

Dott. Marco Mizzau
(L'Amministratore Delegato)